Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 116 del 20 maggio 1948

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 20 maggio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

RELAZIONE e DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. **483.**

Modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 483.

Modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.

Relazione del Ministro Guardasigilli sul decreto legislativo contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.

1. *Premesse.* — Nel quadro dell'opera di riforma della codificazione, intrapresa, come è noto, subito dopo la liberazione di Roma, il legislatore ha dovuto, riguardo al vigente codice di procedura civile, affrontare problemi che presentavano caratteristiche di particolare complessità e delicatezza. Si trattava infatti di rivedere e di modificare, dopo pochi anni dalla sua entrata in vigore, un testo legislativo che, frutto della collaborazione dei più illustri processualisti italiani, era stato salutato unanimemente, al suo apparire, dai rappresentanti della dottrina e della pratica, quale un razionale, moderno e agile strumento di giustizia, tale da potere con somma utilità sostituire il vecchio ed empirico codice del 1865, il quale solo in virtù delle note riforme parziali, e ancor più mercè gli adattamenti della prassi forense aveva potuto continuare a sopperire in qualche modo a nuove situazioni e a mutate esigenze. D'altra parte, gravi considerazioni, provenienti da fonti qualificate, circa il funzionamento pratico del nuovo meccanismo processuale, convergevano e convergono in un giudizio in prevalenza negativo sull'idoneità del nuovo rito a raggiungere lo scopo che il legislatore si era prefisso, di ottenere cioè decisioni rapide e non dispendiose, e nello stesso tempo, s'intende, conformi alla migliore giustizia. Per limitarsi ai profili essenziali, si mette anzitutto in evidenza che anche nelle cause più semplici, in cui l'istruttoria in senso stretto (assunzione di prove) può considerarsi non necessaria o riducibile ai minimi termini, si perviene ad un risultato intollerabile di lentezza e di ritardo attraverso la necessità del ricorso al presidente, dell'assegnazione della sezione, della nomina dell'istruttore, spesso dilazionata per mesi, della formulazione delle conclusioni, dello scambio delle difese, del rinvio al collegio. Circa la trattazione della causa, si lamenta l'assoluta prevalenza della forma orale, e l'abolizione di una conveniente preparazione scritta; si rileva poi che la prevalenza dell'impulso d'ufficio e la ferrea catena delle preordinate preclusioni, decadenze ed estinzioni in termini brevissimi, non permettono di graduare e dosare il ritmo della lite secondo lo svolgimento naturale delle necessità di difesa, ponendo così parti e difensori nella condizione di disagio psicologico proprio di chi deve affrontare un percorso che si sa disseminato di ostacoli insidiosi, e costringendo spesso, in nome di malintese esigenze di celerità, a porre nel nulla tutta un'attività pregressa e a riprendere *ab initio* un processo inopinatamente risultato estinto. Circa il cardine fondamentale della riforma, cioè l'istituto del giudice istruttore, si osserva che l'eccessiva vastità dei poteri ad esso assegnati, per la risoluzione provvisoria di tutte le questioni, e la sottrazione di tali poteri a qualsiasi controllo immediato del collegio contrastano spesso con le esigenze della formazione di una giusta decisione collegiale, per la preponderanza, in seno al collegio, dell'opinione precostituita del giudice e per l'influenza inevitabile del fatto compiuto. Nè sono poi da trascurarsi i prospettati pericoli di una dissipazione di attività giudiziaria, di tempo e di denaro, qualora il collegio, esercitando concretamente i suoi poteri, ritenga, nella sede differita di controllo, inammissibile, inutile o non pertinente tutta l'attività compiuta dal giudice istruttore. Sotto questo ultimo angolo visuale viene infine in considerazione l'impugnabilità obbligatoriamente differita delle sentenze parziali, che costringe le parti ad attendere per anni tutto lo svolgimento ulteriore di un gravoso e dispendioso processo, per potere infine fare accertare in sede d'appello o di cassazione l'errore iniziale del giudice inferiore.

Nel valutare tali critiche va fatta la debita parte alle esagerazioni polemiche, alla difficoltà che hanno provato i vecchi operatori del diritto ad assimilare nuovi e così diversi sistemi, e soprattutto alla circostanza che il periodo di prima applicazione di un codice, il quale esigeva una organizzazione giudiziaria perfetta, completa e in piena efficienza, fu fatto coincidere, per imprevidenza del legislatore, con un momento eccezionale e triste della vita della Nazione, preludio al tragico travolgimento di uomini, cose ed istituti, dai cui effetti, tuttora in parte persistenti, l'organismo giudiziario non poteva rimanere immune.

Ciò premesso e valutato, non poteva però e non può, sulla base di dati obiettivi, disconoscersi il fondamento di verità che esiste nelle sopra indicate critiche rivolte contro un testo legislativo, che per tanti altri riflessi pregevole ed opera di alto valore scientifico, presenta tuttavia dei difetti funzionali, riconducibili sia alla deficienza di un'opera di finale revisione, sia forse e sopratutto ad una conseguenzialità logica troppo rigida e formale, che porta agli estremi limiti anche esigenze teoriche scarsamente rispondenti nella pratica.

Per ovviare in via di urgenza alle più pressanti necessità del rito civile fu nominata nel 1945 una Commissione ministeriale, la quale nel giugno 1946 presentò al Guardasigilli di allora un primo progetto di riforma. Senza che occorra indugiarsi sui particolari, può dirsi che tale progetto, degno di attenzione per le soluzioni date a numerosi problemi tecnici di carattere particolare, se riscosse in generale il moderato plauso della dottrina, sembrò ai pratici del diritto avere appena sfiorato con innovazioni marginali i problemi fondamentali che erano stati posti sul tappeto.

Seguì, sempre presso il Ministero, a cura di un ristretto Comitato di giuristi nominato dal successivo Guardasigilli, l'elaborazione di un progetto che si ispirava a ben diverse direttive, e che ben più profondamente incideva nel sistema del codice, costituendo in realtà un tentativo di inserire in esso la struttura del procedimento sommario del 1901. Tale progetto, presentato quale disegno di legge all'Assemblea Costituente nella seduta del 27 febbraio 1947, fu sottoposto ad accurato ed attento esame della Prima commissione legislativa, la quale, tenendo conto delle critiche e dei rilievi che frattanto erano stati mossi al progetto, ritenne che esso dovesse essere sottoposto ad una profonda revisione. Si valutò l'intrinseca ampiezza della riforma postulata dal disegno di legge, in contrasto con l'apparente brevità formale di questo. Ed invero esso, per la molteplicità degli istituti toccati, e per le modifiche di sostanza apportate alla loro struttura, rappresentava solo il primo nucleo di una quanto mai ampia riforma, che in sede di coordinamento avrebbe imposto la necessità di modificare parecchie centinaia di articoli del codice. Ora, l'opportunità e l'urgenza di una riforma di simile portata che, pur presentata come temporanea e transitoria, equivaleva in realtà ad un completo rifacimento del codice, investendo tra l'altro anche istituti non collaudati a tutt'oggi sufficientemente dalla pratica, è apparsa alquanto dubbia, sia per la difficoltà dell'opera di ulteriore adattamento, sia in relazione alla critica situazione, presumibilmente irte di pericoli, che sarebbe stata creata dalla disciplina di trapasso dal vigente al nuovo rito.

L'opera della Commissione legislativa, attuata con la collaborazione del Ministero di grazia e giustizia, e in stretto contatto con questo, è stata pertanto rivolta a semplificare la riforma, ed a restringerla all'essenziale, all'urgente ed all'indifferibile, in attesa di una futura revisione generale del codice, che dovrà essere convenientemente impostata e convenientemente elaborata. Ne è risultato un progetto che, pur mostrando per parecchi riflessi la sua derivazione dal disegno di legge già accennato, se ne differenzia notevolmente nella fisionomia delle soluzioni concrete.

E' stato mantenuto il criterio di sostituire al pesante meccanismo del codice la citazione ad udienza fissa, quale forma di chiamata in giudizio più idonea a stabilire l'immediato contatto tra le parti e il giudice, e quindi l'effettivo avviamento della causa. Restituita una funzione sostanziale al giudice istruttore, (che era stato ridotto dal disegno di legge a semplice rudimento dell'attuale istituto), la commissione esaminò a lungo la proposta, astrattamente seducente, di mantenere la comparizione delle parti davanti ad un organo diverso e superiore al giudice istruttore, cioè davanti al presidente, e di attribuire a questo il compito limitato di controllare la regolarità della costituzione delle parti e di avviare la causa, previa delibazione del suo grado di maturità, o verso la decisione immediata del collegio, o verso lo svolgimento dell'istruzione davanti al giudice istruttore. Senonchè, la stessa commissione dovè convincersi che tale procedura non avrebbe avuto possibilità di successo, sia perchè il presidente, oberato in ogni udienza da una massa di cause a lui praticamente ignote, non sarebbe stato in grado di esercitare efficacemente la funzione di smistamento, sia perchè sempre incerta e complicata sarebbe rimasta la ripartizione di momenti e di funzioni da-

vanti al presidente e al giudice istruttore. La commissione si è quindi fermata sulla soluzione consistente nella citazione a comparire davanti al giudice istruttore, non riscontrando in ciò nessuna incompatibilità strutturale con lo stesso istituto del giudice istruttore. Il procedimento davanti a questo è stato convenientemente rettificato con innovazioni di cui la più notevole consiste nella possibilità di provocare un immediato riesame da parte del collegio sui più importanti provvedimenti emessi dal giudice.

Dettata, con maggiore rispetto di alcune strutture fondamentali del codice, una più soddisfacente disciplina generale dell'estinzione del processo, si è alquanto semplificata la disciplina relativa alla esecutorietà e all'impugnabilità immediata o differita delle pronuncie collegiali nelle loro varie forme e nelle varie specie.

Di qualche altro istituto particolare, convenientemente utilizzato per ovviare ad urgenti ed effettive esigenze, sarà detto più avanti.

Ridotta a questi confini limitati, la riforma viene oggi attuata sotto forma di decreto legislativo, avendo la commissione legislativa dell'Assemblea Costituente rinviato il progetto al governo per l'ulteriore corso, a norma dell'articolo XVII terzo comma delle disposizioni transitorie della nuova Costituzione.

2. *La citazione ad udienza fissa davanti al giudice istruttore.* — L'articolo 4 del decreto detta la norma fondamentale, secondo cui la domanda dinanzi al tribunale sarà fatta con citazione a comparire ad udienza fissa direttamente innanzi al giudice istruttore. Meccanismi di vario tipo sono astrattamente escogitabili, e sono stati effettivamente studiati nel corso dell'elaborazione della riforma, per ottenere che attraverso la citazione le parti possano senz'altro identificare il giudice istruttore davanti al quale dovranno comparire in una determinata udienza. Nell'accennare al meccanismo concretamente adottato a tale scopo, si può rilevare che si tratterebbe di materia di limitata portata, prevalentemente regolamentare, se non fosse da osservare la giusta necessità di evitare che il giudice istruttore sia scelto a libito dell'attore, anzichè designato, come è logico, dal capo dell'ufficio giudiziario. Ad ogni modo, è stato stabilito che il presidente del tribunale prefissi al principio di ogni anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte d'appello, i giorni della settimana in cui ciascun giudice istruttore terrà le udienze, distinguendo tra tali udienze quella, una per ciascuna settimana, che sarà destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L'originale dell'atto di citazione e le copie da notificare dovranno essere presentati prima della notificazione al presidente del tribunale, il quale, con decreto in calce di essi, designerà il giudice davanti al quale la causa dovrà essere trattata. Se il tribunale è diviso in sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e in tal caso alla designazione del giudice istruttore sarà provveduto, nelle stesse forme, dal presidente della sezione. Così, mediante la inserzione del provvedimento del presidente nell'originale e nelle copie dell'atto di citazione, quale elemento integrante di questa, la parte attrice e quella cui la citazione è diretta acquisteranno l'indispensabile preventiva conoscenza della sezione e del giudice davanti al quale dovranno comparire. Altro elemento essenziale della citazione sarà l'indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice. L'attore sceglierà e fisserà direttamente una delle udienze predisposte per la prima comparizione delle parti davanti al giudice designato, curando che in relazione alla data presumibile della notificazione possano essere rispettati i termini minimi e massimi di comparizione prescritti dalla legge (v. infra).

Il sistema, pure imponendo all'attore un adempimento preventivo che per qualche riguardo potrebbe apparire gravoso, è apparso tuttavia preferibile all'altro, che consisterebbe nello stabilire che tutti i giudici istruttori del tribunale debbano tenere udienza di comparizione nello stesso giorno della settimana, cosicchè l'attore potrebbe limitarsi a fissare in citazione una di tali udienze, per la comparizione delle parti davanti a quel giudice che dopo la costituzione di esse sarà designato dal presidente. Gli inconvenienti pratici derivanti dalla concentrazione di tutte le nuove cause in un solo giorno, specie nei grandi tribunali ove prestano servizio parecchie decine di giudici istruttori, sono facilmente immaginabili e non occorre quindi insistere su di essi.

L'art. 5 del decreto introduce nel testo del codice un'articolo 163-*bis*, il quale stabilisce i termini che l'attore deve assegnare al convenuto, cioè i termini dilatori che debbono intercorrere tra il giorno della notificazione della citazione e quello fissato per l'udienza di comparizione. La misura di tali termini si adegua alle varie ipotesi di distanza, tra il luogo ove è notificata la citazione e quello ove siede il giudice, già indicate nell'art. 166 c.p.c. in relazione ai termini acceleratívi di costituzione del convenuto ivi previsti.

Non si è ritenuto di riesumare l'istituto della controcitazione o citazione in prevenzione, cioè la facoltà del convenuto, cui sia stato assegnato un termine a comparire eccedente quello minimo di legge, di citare l'attore per una udienza più vicina, osservati i termini minimi di comparizione stabiliti per la parte convenuta. La formale inversione di posizioni processuali e le connesse complicazioni derivanti da eventuali nullità o irregolarità della controcitazione o della sua notificazione hanno infatti consigliato di evitarla. Un rimedio altrettanto efficace e più semplice per tutelare il convenuto contro l'eventualità di vedersi citato a comparire per un'udienza eccessivamente lontana nel tempo, lo si è trovato con lo stabilire, oltre al termine minimo, anche il termine massimo che può intercorrere fra la notificazione della citazione e l'udienza di comparizione. Tale termine massimo corrisponde al termine minimo aumentato della metà, e deve, al pari del termine minimo, essere osservato sotto pena di nullità della citazione.

I seguenti commi dell'art. 163-*bis* contemplano istituti accessori del sistema della citazione ad udienza fissa; istituti in parte già noti al codice del 1865 e al procedimento sommario della legge 31 marzo 1901, n. 107, ed utilizzati anche dal vigente codice per la citazione davanti ai giudici minori. Così, la possibilità di ottenere dal capo dell'ufficio giudiziario la riduzione sino alla metà dei termini minimi di comparizione (art. 154 c. p. c. 1865, art. 313 terzo comma c. p. c.); così lo spostamento automatico della data di comparizione alla più prossima udienza dello stesso giudice, destinata per la prima comparizione delle parti, quando per qualsiasi ragione nel giorno fissato in citazione il magistrato designato non tenga udienza.

L'art. 6 del decreto, in relazione alla nuova forma assunta dall'atto introduttivo del giudizio, innova il testo del primo comma dell'art. 164 del codice di procedura civile in modo da comminare la nullità della citazione, oltre che per la mancanza dei requisiti essenziali già richiamati dall'articolo, anche per l'assegnazione di un termine a comparire minore di quello minimo, o maggiore di quello massimo stabilito dalla legge; e inoltre per la mancanza e l'assoluta incertezza della designazione del giudice istruttore o dell'udienza.

Naturalmente, anche per tali nuove categorie di vizi si verifica la sanatoria della nullità a seguito della costituzione del convenuto, a norma dell'art. 164 secondo comma.

Appare opportuno ricordare a questo punto, circa i requisiti della citazione, che l'unica modificazione di rilievo apportata al primo libro del codice si è concretata nell'ammettere (art. 3 del decreto) che la procura al difensore firmatario della citazione possa essere rilasciata in data posteriore alla notificazione, purchè anteriormente alla costituzione della parte attrice. Con ciò non si è voluto aderire all'inammissibile concetto di un'utile gestione processuale, ma semplicemente ammettere, conformemente ad una benevola tendenza giurisprudenziale, che nei casi d'urgenza il mandato possa essere conferito oralmente, salva la successiva redazione formale.

3. *La costituzione delle parti.* — L'introduzione del sistema di citazione a udienza fissa è sembrata compatibile con la persistenza della distinzione tra costituzione e comparizione delle parti, cosicchè la costituzione sia dell'attore che del convenuto dovrà avvenire in cancelleria, entro termini rispettivi anteriori all'udienza di comparizione e con le forme prescritte dagli articoli 165 e 166 del codice. Per la costituzione dell'attore è stato mantenuto fermo il termine attuale di dieci giorni dalla notificazione — salva la riduzione a cinque nell'ipotesi di concessa abbreviazione di termini; si è è tenuto invece particolarmente conto della situazione del convenuto, in relazione alle sue necessità di preparare la difesa, concedendogli la possibilità di costituirsi fino a un breve termine (cinque giorni, e tre in caso di abbreviazione) anteriore alla udienza (art. 7 del decreto, modificativo del testo degli articoli 165 e 166 cod. proc. civ.).

Il mantenimento del sistema sopra accennato di costituzione risponde allo scopo di stabilire *tendenzialmente* un primo contradittorio effettivo anteriore all'udienza, con il deposito della prima comparsa di risposta del convenuto; nonchè di evitare gli ingombri ed i ritardi che derivano dalla costituzione delle parti nell'udienza di comparizione. Dicesi tendenzialmente, perchè si continua ad ammettere che, costi-

tuitasi una delle parti in cancelleria anteriormente all'udienza, l'altra possa successivamente costituirsi, senza incorrere nella dichiarazione di contumacia, fino alla prima udienza di comparizione. Notevole nell'art. 171, quale risulta modificato dall'art. 7 del decreto, la precisazione — derivata da una autorevole tendenza giurisprudenziale — secondo la quale, perchè sia ammessa, fino alla prima udienza, la costituzione del convenuto, è sufficiente che l'attore, pur non avendo rispettato il proprio termine di costituzione, si sia costituito entro il termine, anteriore all'udienza, fissato per la costituzione del convenuto medesimo.

Riguardo alle altre innovazioni dettate dall'art. 7 del decreto, la semplificazione del contenuto *necessario* dalla comparsa di risposta si riconnette alla abolizione delle preclusioni a nuove deduzioni, di cui sarà più oltre fatto cenno. I nuovi criteri adottati in tema di estinzione del processo giustificano invece la soppressione del primo comma dell'art. 171 c.p.c. che comminava l'estinzione immediata del processo per difetto di costituzione di tutte le parti nei termini loro assegnati. (Cfr. art. 19 del decreto).

Le modalità per l'iscrizione della causa sul ruolo generale e quindi nel ruolo del giudice designato sono infine state adeguate al nuovo sistema d'introduzione della causa. Nel testo del primo comma modificato dell'art. 168 c. p. c. si fa menzione dell'iscrizione della causa anche nel « ruolo di sezione ». Trattasi di un registro di cancelleria non previsto dalle norme vigenti (cfr. art. 30 delle disposizioni d'attuazione c.p.c.), ma di fatto già istituito e in uso in base a circolari ministeriali.

4. *Le ordinanze del giudice istruttore e la loro reclamabilità.* — Una riforma fondamentale è stata apportata all'attuale regime delle ordinanze emesse dal giudice istruttore, nel senso che viene ammessa in linea generale l'impugnazione immediata di esse, mediante reclamo al collegio (articolo 9 del decreto, che aggiunge tre commi all'attuale testo dell'art. 178 c.p.c.). Simile impugnazione era già prevista non solo dal disegno di legge, per le ordinanze del giudice istruttore (che ivi era nominato dal collegio), ma anche dal progetto della Commissione Ministeriale, per alcune ordinanze ammissive di determinati mezzi di prova.

S'intende con ciò ovviare, mediante la garanzia dell'immediato controllo collegiale, ai due deprecati e in parte tra loro antitetici pericoli, spesso provocati dall'attuale dualismo tra giudice istruttore e collegio, e dall'attuale regime di riesame delle ordinanze, differito obbligatoriamente al momento della decisione del merito; l'uno è quello di ridurre la collegialità ad una pura lustra, in quanto, per l'inevitabile influenza psicologica del fatto compiuto, il collegio talvolta non esercita efficacemente il proprio controllo a posteriori, limitandosi a prendere atto delle direttive seguite e delle decisioni prese, bene o male, dal giudice istruttore; l'altro è quello di far proseguire una istruttoria complessa e dispendiosa sulla base di un provvedimento provvisorio intrinsecamente errato, che sarà bensì accertato e dichiarato tale dal collegio, ma solo dopo un inutile e dannoso spreco di attività, di tempo e di denaro. Tanto più simili inconvenienti, in mancanza di uno specifico mezzo per ovviarvi, potrebbero aggravarsi a seguito della nuova norma (articoli 12 e 13 del decreto) che abolisce ogni divieto di *ius novorum* nel corso della fase davanti al giudice istruttore, in modo che in qualsiasi momento di tale fase potranno ormai sorgere eventualmente le più gravi questioni della causa.

Il reclamo deve proporsi entro breve termine perentorio (cinque giorni), decorrente dalla data della pronuncia, se emessa in udienza, o altrimenti dalla comunicazione dell'ordinanza. In pendenza del termine per il reclamo e durante il giudizio d'impugnazione l'esecuzione dell'ordinanza rimane sospesa (primo dei commi aggiunti all'art. 178) a meno che, sussistendo a parere del giudice particolari ragioni di urgenza, l'ordinanza sia dichiarata provvisoriamente esecutiva nonostante reclamo. Tale potere di dichiarare provvisoriamente esecutiva l'ordinanza istruttoria corrisponde sostanzialmente all'analogo potere già attribuito al presidente, in sede di risoluzione di incidenti, dall'art. 182 del c.p.c. del 1865 e dall'art. 40 del regolamento del 1901 sul procedimento sommario. Esso costituisce un opportuno temperamento al normale effetto sospensivo del reclamo, ed un'efficace remora contro le impugnazioni puramente dilatorie e defatigatorie. Il reclamo si propone mediante ricorso al giudice istruttore, ovvero anche con semplice dichiarazione alla udienza davanti al giudice stesso, sempre che tale udienza ricada nel termine utile. Il giudice fissa, nel primo caso con decreto da comunicarsi alle parti costituite, e nel secondo caso con ordinanza, una prossima udienza davanti a sè per la precisazione delle conclusioni delle parti ai sensi dell'art. 189; e quindi provvede a rimettere le parti ad una udienza del tribunale per la trattazione del reclamo. Il collegio è investito così dell'esame del reclamo, ed eventualmente, secondo l'esito di questo, anche del merito. A tale scopo le parti debbono interamente formulare anche le conclusioni di merito (art. 14 del decreto, che modifica l'art. 189 c.p.c.). Il collegio provvederà secondo i casi con sentenza, o con ordinanza non impugnabile, in conformità della nuova disciplina delle pronuncie collegiali (art. 16 del decreto) che sarà più oltre illustrata.

Non è inutile richiamare l'attenzione sul punto che mercè il concesso reclamo la parte, la quale ritenga di potere fare con ciò definire il giudizio, potrà richiedere anche una decisione immediata collegiale sulle questioni di merito aventi carattere preliminare e sulle questioni pregiudiziali che il giudice abbia, per conto suo, deciso di *accantonare* a norma dell'art. 187 secondo e terzo comma c.p.c.

Si è poi considerato che la parte soccombente sul punto provvisoriamente risoluto con l'ordinanza del giudice istruttore, essendo in definitiva la principale interessata alla risoluzione immediata dell'incidente e alla sospensione della esecuzione dell'ordinanza, possa preferire che la questione sia ripresa in esame dal collegio dopo l'esecuzione, in sede di decisione del merito, così come avviene oggi in ogni caso in base all'art. 178 c.p.c. E' stato ammesso pertanto che il mancato reclamo in termini non precluda, indipendentemente dalla necessità di qualsiasi riserva, la facoltà di riprodurre la questione al collegio nella differita sede di merito; sicchè l'immediato o differito controllo collegiale sull'ordinanza del giudice istruttore dipenda in sostanza dalla parte interessata sia di fronte al ritmo del procedimento, che rispetto al contenuto delle ordinanze.

Tale soluzione potrebbe, a prima vista, sembrare non aderente al principio di logica formale per cui la mancata impugnazione di un provvedimento nel concesso termine perentorio, o alternativamente il difetto di riserva, dovrebbe implicare la stabilità e la definitività del provvedimento stesso. Ma l'obiezione è facilmente superabile quando si consideri da un lato che il reclamo è una impugnazione *sui generis*, la quale ha il contenuto e lo scopo limitato di anticipare, per utilità pratica, il controllo che il collegio dovrebbe comunque esercitare. D'altra parte, ben più discutibile logicamente sarebbe nei suoi effetti l'opposta soluzione per la quale in sostanza l'ordinanza del giudice istruttore, cioè emessa da un organo distinto da quello giudicante, in difetto di reclamo acquisterebbe di fronte al collegio una efficacia preclusiva pari a quella della pronuncia collegiale, e ciò anche se eventualmente il giudice avesse ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni, invadendo la sfera di competenza esclusiva del collegio.

Le considerazioni sopra espresse giustificano anche perchè siasi ritenuto che l'introduzione dell'istituto del reclamo sia compatibile con il principio della libera revocabilità e modificabilità delle ordinanze da parte dello stesso giudice che le ha pronunciate (art. 177, secondo comma c.p.c., modificato dall'art. 8 del decreto). Il conservato carattere strumentale di tali provvedimenti fa apparire opportuno ed utile che il giudice possa, *melius re perpensa*, ritornare sulla propria decisione, facendo eventualmente venir meno l'accantonata materia del contendere. S'intende che, una volta che il collegio sia stato effettivamente e immediatamente investito della questione mercè il proposto reclamo, cessa tale potestà di revoca e di modifica da parte del giudice.

Si sottraggono alla nuova disciplina generale attinente al reclamo alcune particolari categorie di ordinanze:

1) i provvedimenti emessi dal giudice istruttore, a norma dell'art. 175 secondo comma c.p.c., per fissare le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali (ultimo dei commi aggiunti all'art. 178 dall'art. 9 del decreto). Simili provvedimenti, non risolvendo in realtà nessuna vera questione di natura sostanziale o processuale, e avendo un carattere meramente ordinatorio, non possono pregiudicare l'interesse delle parti e per essi qualsiasi immediato controllo collegiale si paleserebbe quindi del tutto superfluo e dannoso;

2) le ordinanze pronunciate sull'accordo preventivo delle parti in materia della quale queste potevano disporre, ovvero dichiarate nei singoli casi espressamente non impugnabili

dalla legge. Per queste ordinanze, come già il codice precludeva il controllo differito dal collegio, così deve escludersi lo stesso controllo anticipato;

3) le ordinanze per le quali la legge prevede un diverso e specifico mezzo di impugnazione e di controllo. Basta pensare a parecchi tipi di ordinanze pronunciate fuori del campo del processo ordinario di cognizione, per esempio all'ordinanza di sequestro, controllabile e revocabile solo in sede di giudizio di convalida;

4) le ordinanze con le quali il giudice istruttore o altro giudice delegato all'assunzione di mezzi di prova, provvede, a norma dell'art. 205 c.p.c. alla risoluzione delle questioni che sorgono nel corso della assunzione stessa. Per queste ultime ordinanze, data la limitata materia su cui esse incidono, e la necessità di evitare una deprecabile molteplicità di rimessioni al collegio per la sola risoluzione di semplici incidenti, spesso di minima portata, rimane integra la disciplina già predisposta dal codice ed accolta anche dal disegno di legge (art. 205 secondo comma) circa la loro revocabilità e la possibilità di controllo da parte del collegio solo in sede di decisione del merito (ultimo comma aggiunto all'art. 178).

5. *La trattazione della causa davanti al giudice istruttore.* — Se si vuol prescindere dalla innovazione illustrata nel precedente paragrafo, può affermarsi che le altre innovazioni apportate al sistema di trattazione della causa hanno limitata estensione, conservando integra la struttura del procedimento, nonchè i poteri attuali del giudice istruttore.

Il criterio della prevalenza assoluta della forma orale della trattazione davanti al giudice istruttore (art. 180 primo comma c.p.c.) è stato convenientemente attenuato (art. 10 del decreto) con l'ammettere che il giudice possa autorizzare la trattazione della causa in forma in tutto o in parte scritta mediante comunicazione di comparse. La nuova norma risponde ad esigenze che avevano trovato un certo riscontro anche nel progetto della Commissione Ministeriale, e non fa d'altra parte che legalizzare una prassi che inderogabili necessità pratiche avevano imposto presso parecchi uffici giudiziari, pur in contrasto con il divieto dell'attuale legge processuale.

Circa i provvedimenti demandati al giudice nel caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, la nuova formulazione dell'art. 181 c.p.c. (art. 11 del decreto) si adegua da una parte al modificato meccanismo di fissazione di tale prima udienza, e dell'altra ai nuovi principî che vengono dettati in tema d'estinzione del processo.

La diserzione bilaterale dell'udienza, cioè la mancata presenza di tutte le parti, continuerà ad avere per effetto la cancellazione della causa dal ruolo. Simile provvedimento deve essere eventualmente disposto anche nel corso ulteriore del processo per diserzione bilaterale che si verifichi in qualsiasi udienza del giudice istruttore, o del collegio. Prima di provvedere alla cancellazione dal ruolo il giudice *può in ogni caso*, e non più *deve*, come è oggi prescritto per la diserzione delle udienze successive alla prima istruttoria (art. 309 primo comma c.p.c., modificato con l'art. 20 del decreto) fissare un'altra udienza di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Il provvedimento di cancellazione dal ruolo è in ogni caso dato con ordinanza non impugnabile. A tale provvedimento, è bene metterlo in evidenza, non segue però più l'effetto fulminante dell'estinzione del processo, giacchè questo potrà essere utilmente riassunto nel termine di un anno (cfr. art. 19 del decreto).

I provvedimenti che il giudice deve adottare nella prima udienza in caso di mancata comparizione dell'attore già costituitosi sono identici a quelli già prescritti dal codice, a seconda che il convenuto chieda o meno che si proceda alla trattazione del merito. Non si è ritenuto di applicare nè alla ipotesi sopra accennata, nè a quella della contumacia dell'attore (che continua ad essere regolata dal testo inalterato dall'art. 290 c.p.c.), il nuovo principio secondo il quale, una volta cancellata la causa dal ruolo, il processo non si estingue se non quando si trascuri di riassumerlo entro il termine di un anno (art. 19 già citato). L'aver mantenuto la estinzione immediata del processo conserva pratica efficacia all'onere, che continua ad essere imposto all'attore, di costituirsi e di comparire alla prima udienza, e assicura al convenuto la stessa favorevole posizione che nel sistema del codice del '65 gli derivava dalla facoltà alternativa di chiedere, in caso di contumacia dell'attore, l'assolutoria dal giudizio, ovvero dalla domanda (art. 381, primo comma).

Non sembra che sia il caso di soffermarsi eccessivamente sulla disposta rimozione (articoli 12 e 13 del decreto, che modificano rispettivamente gli articoli 183 e 184 c.p.c.), di ogni limite allo *ius novorum* per tutto il corso dell'istruzione. Su questo punto esiste ormai un accordo sostanziale tra esponenti della dottrina e della pratica. E' necessario eliminare la causa di una delle più istintive ma non del tutto ingiustificate antipatie che suscita il vigente rito, il quale attraverso la serie di molesti e progressivi vincoli posti alle deduzioni e produzioni delle parti dà spesso la sensazione di sacrificare ad una malintesa esigenza di celerità, e sia pure di probità processuale, le esigenze sostanziali della difesa, e quindi della stessa giustizia intrinseca della decisione. A ciò si aggiunge l'opportunità di evitare le contestazioni, spesso accanite tra le parti e non di rado rinnovate in sede di decisione della causa nonchè in fase d'impugnazione, circa il concreto esercizio, in un senso o nell'altro, da parte del giudice istruttore, dei delicati poteri di rimuovere tali preclusioni, previa una valutazione discrezionale di circostanze giustificative della tardiva deduzione. Quale lieve remora contro il ritardo doloso o colposo, o comunque obiettivamente non giustificato, nella produzione delle difese e delle eccezioni, rimarrà il potere, attribuito al giudice in conformità dei principî dettati dall'art. 92 c.p.c. primo e secondo comma, di tener conto del comportamento della parte e delle ragioni del ritardo, ai fini dell'onere delle spese del giudizio (condanna alle spese di singoli atti, compensazione totale o parziale). Il nuovo più liberale principio potrà, si noti, essere applicato non solo finchè il giudice non abbia rimesso le parti al collegio a norma dell'art. 189 c.p.c. (la preclusione di nuove deduzioni e di nuove prove, dopo il rinvio della causa al collegio, rimane nella sua rigidità attuale), ma anche quando a seguito di decisione del collegio la causa sia stata rinviata per l'ulteriore procedimento davanti all'istruttore. Occorre appena mettere in evidenza che, in simile ipotesi, tuttavia, sono sempre operative dinanzi al giudice istruttore le preclusioni a nuove attività delle parti, derivanti dalle pronuncie esplicite o implicite contenute nella decisione del collegio.

E' rimasta inalterata la preclusione consistente nella necessità che la chiamata del terzo a istanza di parte sia proposta non più tardi della prima udienza di comparizione (articolo 167 secondo comma, art. 269 secondo comma c.p.c.); ciò perchè si è ritenuto che, per quanto possibile, debbano fin dall'inizio essere determinati i soggetti del rapporto processuale.

6. *La forma delle decisioni del collegio e la loro esecutorietà.* — Riguardo alle pronuncie del collegio attinenti alla ammissione dei mezzi di prova, la dottrina ha dimostrato la più aperta ostilità contro la norma, contenuta nel disegno di legge, che all'attuale forma di ordinanza collegiale sostituiva la vecchia forma della sentenza. Secondo la dottrina, la sentenza puramente interlocutoria e i capi interlocutori delle sentenze cosidette miste sarebbero un ibrido, avente forma di sentenza e sostanza di ordinanza (pronuncia strumentale rispetto alla decisione finale), ciò che giustificherebbe perchè anche nel caso che insieme alla pronuncia istruttoria il collegio emetta pronuncie di altro genere, debbasi evitare la forma della sentenza mista e mantenere invece la distinzione formale tra la sentenza (parziale) e la parallela e contemporanea ordinanza collegiale diretta alla prosecuzione dell'istruzione.

E' da osservare anzitutto che il problema è connesso per più aspetti a quello della impugnazione immediata o obbligatoriamente differita delle pronuncie istruttorie, e quindi all'estensione più o meno ampia che debbasi dare al principio, pure sostenuto dalla dottrina, della concentrazione, in unico processo d'impugnazione, dei gravami contro pronuncie definitive e non definitive. Il problema, quindi, attinente alla forma della pronuncia del collegio perde parte della sua asprezza quando si stabilisca, come in realtà si è stabilito nello schema in esame, che comunque le pronuncie istruttorie del collegio non siano di per sè immediatamente impugnabili. Superato questo profilo, rimangono gli aspetti accessori del problema e di carattere più propriamente pratico, che si riassumono nella maggiore semplicità e agilità della forma dell'ordinanza nei confronti della sentenza; nella possibilità (una volta esteso il principio della impugnabilità immediata alla massima parte delle sentenze non definitive) di identificare agevolmente attraverso la forma il tipo di pronuncia non impugnabile immediatamente: ed infine nel carattere di revocabilità e modificabilità che si ritiene connaturato alla pronuncia emessa sotto forma di ordinanza. Senonchè, su quest'ultimo punto la Commissione legislativa ha

giustamente ritenuto che alla revocabilità e modificabilità del provvedimento collegiale ineriscano più svantaggi che vantaggi, essendo illogico e dannoso che il collegio possa tornare su questioni e eccezioni esaminate e superate, con conseguente perdurante instabilità della linea direttiva della causa finchè questa non sia stata definitivamente e integralmente decisa. Aggiungasi che più grave e discutibile risulta tale revocabilità e modificabilità della pronuncia collegiale quando si pensi che trattasi in sostanza di decisione di controllo dell'operato di un organo inferiore e subordinato quale il giudice istruttore; ciò che adesso, secondo l'innovazione accolta nel decreto, sarà più chiaro ogni qualvolta il collegio sarà chiamato a pronunciarsi sul reclamo immediato contro le ordinanze del giudice istruttore.

Rimangono gli altri due aspetti; di essi è indubitabile quello attinente alla maggiore semplicità del provvedimento emesso in forma di ordinanza, mentre quello che si riferisce alla più facile identificazione del provvedimento puramente istruttorio, come tale non impugnabile immediatamente e separatamente, può acquistare qualche rilevanza quando si superi in via legislativa il principio, oggi prevalente in giurisprudenza, secondo il quale quando sotto la forma di ordinanza siano state emesse pronuncie su materia o su questioni che dovevano formare oggetto di sentenza, il provvedimento, sotto ogni riflesso sostanziale, e quindi anche ai fini dell'impugnazione, vale quale sentenza e non quale ordinanza, sempre che l'organo il quale ha emesso il provvedimento avesse potestà astratta di pronunciare sentenza, cioè di decidere su quelle materie e su quelle tali questioni.

Le considerazioni che precedono rendono facile la comprensione delle innovazioni apportate con l'art. 16 del decreto al testo degli articoli 278, 279 e 280 del codice. Concretamente, quando il collegio deciderà *soltanto* questioni relative alla istruzione della causa, senza definire il giudizio, dovrà adottare la più semplice forma dell'ordinanza. Tale ordinanza però, per le già accennate ragioni, non sarà più revocabile nè modificabile dal collegio in fase successiva, cosicchè la questione sull'ammissibilità e concludenza della prova ammessa non potrà essere ripresa in esame dal collegio nemmeno con la successiva sentenza. La pronuncia contenuta nell'ordinanza potrà essere, s'intende, sottoposta al controllo del giudice superiore, ma solo in sede d'impugnazione della prima sentenza successiva che sia effettivamente impugnata, in conformità delle disposizioni di cui sarà fatto più oltre cenno. Si è ritenuto poi di eliminare la preoccupazione che, come già si è accennato, si verifichino casi patologici in cui, avendo il giudice sfiorato o anche affrontato e discusso con l'ordinanza collegiale questioni di merito, sorga dubbio se in realtà ci si trovi di fronte ad un'ordinanza o se invece si tratti di sentenza da impugnarsi immediatamente, sotto pena di preclusione di ogni possibilità ulteriore di discutere e far riesaminare le questioni predette. Pertanto, è stato espressamente stabilito che le considerazioni attinenti al merito, eventualmente contenute nell'ordinanza, non possono in nessun caso pregiudicare la decisione delle questioni a cui esse si riferiscano; vale a dire, potendo il collegio decidere legittimamente con la forma dell'ordinanza solo questioni relative all'istruzione della causa, qualunque sconfinamento da tale materia deve essere ritenuto privo di ogni effetto. Trattasi in sostanza dello stesso concetto già espresso dall'art. 177 primo comma c.p.c. a proposito della motivazione di tutte le ordinanze, anche irrevocabili, del giudice istruttore.

Se comunque, invece, il collegio, senza definire tutto il giudizio, deciderà insieme con questioni relative alla istruzione della causa questioni di merito, anche se di carattere preliminare, o questioni pregiudiziali, anche le pronunzie di carattere istruttorio saranno contenute e assorbite nella sentenza. Infatti, in tal caso, dovendosi comunque emettere la sentenza, vengono meno le ragioni di semplicità e rapidità che possono far dare la preferenza alla ordinanza, quando questa si presenta come provvedimento isolato; e inoltre, dato la spesso intima connessione logica tra la pronuncia di carattere istruttorio e le altre pronuncie, appare opportuno non spezzare il contesto della decisione, specie ai fini della motivazione, in due provvedimenti distinti e diversi quanto alla forma. Ad ogni modo, la pronunzia del collegio, sentenza o ordinanza che sia, per effetto della quale la causa deve proseguire davanti al giudice istruttore, predispone direttamente la comparizione dalle parti davanti al giudice stesso per una determinata udienza, quindi senza che occorra alcune necessità di atto riassuntivo (art. 280 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 17 del decreto). La diretta predisposizione della udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore, anche nel caso di rimessione con sentenza, è resa da un lato possibile della comunicazione d'ufficio della sentenza (art. 133 - secondo comma c.p.c.) e d'altra parte dalla norma (comma aggiunto all'art. 282 del c.p.c. con l'art. 18 del decreto) che dichiara esecutive di diritto, senza possibilità di inibitoria, tutte le pronuncie collegiali emesse in primo grado, le quali senza definire il giudizio risolvano questioni relative all'istruzione della causa. Non era il caso di risolvere in questa sede le possibili difficoltà pratiche derivanti dai preventivi adempimenti di registrazione fiscale della sentenza mista; si potrà in proposito provvedere nella più opportuna sede delle norme di attuazione.

7. *L'estinzione del processo.* — La soluzione proposta dal disegno di legge riguardo al grave e complesso problema della estinzione del processo per inattività delle parti consisteva essenzialmente nel sostituire ai particolari termini di estinzione contemplati dal codice quello generale di un anno, qualificato da una inattività delle parti (mancato compimento di atti del procedimento) protratta per uguale periodo.

E' stato riconosciuto, anche in sede di elaborazione dell'attuale decreto, che il sistema ora vigente in materia di estinzione è senza altro meritevole di riforma, innanzi tutto al fine di consentire, entro certi limiti, alle parti di imprimere al processo il ritmo che essi ritengono più idoneo, senza incorrere nelle numerosissime e drastiche sanzioni di decadenza immediata o a brevissimo termine; si è dovuto tuttavia accertare, dopo matura considerazione di tutti i casi di estinzione contemplati dal codice, che la norma sopra indicata non rispondeva alle esigenze di una completa soluzione del problema. Essa in sostanza ripeteva gli schemi della vecchia perenzione, istituto proprio di un codice al quale era del tutto ignoto l'impulso ufficiale e in cui la scelta del momento e del tipo dell'atto processuale da compiere era in genere rimessa alla volontà delle parti. Il nuovo processo delineato nel codice del 1940 è, invece, tutto un nesso o una serie logica di atti tipici e preordinati, da compiersi, secondo i casi, nel preciso momento, ovvero entro il termine fissato dalla legge o dal giudice. Ora, è possibile provvedere ad attenuare alquanto l'impulso ufficiale e ad ampliare convenientemente i termini imposti alle parti per il compimento delle loro attività, ma non può essere spezzata ed abolita la catena logica della serie preordinata di atti, senza che ne rimanga sconvolto rovinosamente tutto l'edificio del codice.

In base ai rilievi sopra esposti, si è ritenuto di dovere dare separata disciplina a due distinte serie di casi di estinzione. La prima serie riguarda la mancata costituzione di tutte le parti dopo la citazione introduttiva, ovvero la mancata comparizione di tutte, dopo la costituzione di almeno una di esse, alla prima udienza fissata, o alle successive dinanzi all'istruttore o anche dinanzi al collegio.

Come è noto, per questi casi e analoghi, il codice commina l'immediata estinzione del processo che consegue o di diritto (art. 171 primo comma), ovvero previo ordine di cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 secondo comma e art. 309). Per queste situazioni, si è stabilito (primo comma dell'art. 307, modificato dall'art. 19 del decreto), secondo un criterio già accolto in parte dal progetto della commissione ministeriale, che alla mancata costituzione, o ad altri successivi inadempimenti, che provocano la cancellazione dal ruolo, non segua automaticamente ed immediatamente l'estinzione del processo, ma resti alle parti la possibilità di riassumerlo entro il termine di un anno, oltre il quale termine il processo si estingue. In tal modo si ovvia all'inconveniente della cosidetta estinzione fulminante, e d'altro canto si evita di riesumere la perenzione vecchio stile, giacchè per interrompere il termine di un anno non è sufficiente un atto qualsiasi di procedura, ma è necessario che venga notificato l'atto di riassunzione del processo dinanzi allo stesso giudice, cioè dinanzi allo stesso organo (istruttore, collegio) davanti al quale la causa pendeva allorchè ne venne sospeso il corso. La forma dell'atto riassuntivo potrà essere precisata, per le varie ipotesi, con le norme complementari, anche eventualmente con utilizzazione o conveniente modifica dell'art. 125 delle vigenti disposizioni di attuazione. I concetti fin qui esposti rendono chiaro che la decorrenza dell'anno non può avere inizio dell'ultimo *atto positivo* di procedura compiuto dalle parti, ma bensì dal mancato compimento dell'atto previsto dalla legge (inutile scadenza del termine di costituzione fissato per il convenuto, nel caso che nessuno delle parti si costituisca, diserzione bilaterale della udienza nella quale le

parti dovevano comparire, ecc.). Le ragioni per le quali nel caso della mancata costituzione dell'attore o della sua mancata comparizione alla prima udienza è stato eccezionalmente mantenuta l'estinzione immediata (art. 181 e art. 290 c.p.c.) sono state già ampiamente spiegate e non è quindi necessario insistervi ulteriormente.

Per evitare, poi, che il nuovo sistema favorisca il perpetuarsi delle liti, noto inconveniente della vecchia perenzione, è stato stabilito (art. 307 modificato, secondo comma) che il processo, una volta riassunto entro il termine dell'anno, si estingue immediatamente se alla riassunzione non segua la nuova costituzione delle parti, ovvero se che in qualsiasi momento successivo alla riassunzione si verifichi uno di quegli eventi che, come si è già detto, comportano la cancellazione dalla causa dal ruolo.

L'altra serie di casi riguarda l'inadempimento delle parti, al di fuori delle situazioni già indicate nel primo comma dell'art. 307 modificato, all'obbligo di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. Si tratta sostanzialmente dei casi previsti nel codice dagli articoli 50 primo comma, 54 quarto comma, 289 primo comma, 297 primo comma, 305, 353 primo comma, 367 secondo comma, 457 secondo comma e 627 (termini stabiliti direttamente dalla legge), nonchè dagli articoli 34, 39 secondo comma, 40 primo comma, 50, 102 secondo comma, 98 secondo comma, 355, 445, 512 primo comma, 548 primo comma, 549. 616, 619 terzo comma, 627, 630, 667 secondo comma, 689 ultimo comma, 779 ultimo comma (termini perentori fissati dal giudice); casi tutti richiamati con formula sintetica nel testo vigente dell'art. 307 primo comma. Si è ritenuto di mantenere inalterata la struttura di simili ipotesi di estinzione, salvo le seguenti modificazioni.

1) Quando la legge dà facoltà al giudice di fissare il termine perentorio per il compimento dell'atto, la misura minima del termine non potrà essere inferiore ad un mese e la misura massima non potrà essere superiore a sei mesi (art. 307 modificato, terzo comma). Con l'introduzione di tali limiti si è evitato che, come può accadere oggi, il giudice fissi dei termini assolutamente incongrui per difetto o per eccesso. A proposito della disposizione dell'art. 102 c.p.c. (inosservanza, nel caso di litisconsorzio necessario, dell'ordine di integrare il contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal giudice), la sanzione dell'immediata estinzione alla scadenza del termine è giustificata, a differenza che nel caso di inadempimento dell'ordine di fare intervenire in causa un terzo (art. 270 secondo comma c.p.c. modificato dall'art. 21 del decreto), dalla maggiore gravità dell'inadempimento e dalla mancata sollecitudine di eliminarlo per stabilire l'integrità del contraddittorio.

2) Ai termini stabiliti direttamente dalla legge in varia misura è stato sostituito il più ampio termine uniforme di sei mesi (art. 22 del decreto).

Restano salvi i casi particolari in cui per ragioni di opportunità siano mantenuti i termini ordinari fissati dal codice. Esempio precipuo di tali casi eccettuati è il termine di un anno per la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio (articoli 392 e 393 c.p.c.); il mantenimento di tale termine più ampio si spiega con la speciale natura del giudizio di rinvio e con l'estrema gravità delle conseguenze inerenti alla estinzione del processo in tale fase.

L'ultimo comma dell'art. 307 modificato riproduce la disposizione del disegno di legge — conforme alla norma già dettata a proposito della perenzione dall'art. 340 c.p.c. del 1865 — secondo la quale l'estinzione, pur operando di diritto, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice; ed invero, l'obbligo imposto e la potestà concessa dal codice vigente al giudice di dichiarare d'ufficio l'estinzione rappresenta una tipica esasperazione del principio pubblicistico, a scapito dell'interesse delle parti e delle stesse bene intese esigenze di celerità del processo. Si è poi stabilito che l'estinzione debba essere eccepita prima di ogni altra difesa (art. 340 secondo comma codice procedura civile del 1865, art. 307 secondo comma del disegno di legge). Si è precisato quale sia l'organo che può dichiarare l'estinzione, cioè il giudice istruttore, con ordinanza, e anche eventualmente il collegio, con sentenza, in quelle situazioni processuali per cui la prima difesa della parte che voglia giovarsi della estinzione, è, dopo il verificarsi di questa, direttamente portata a cognizione del collegio.

Circa il regime delle impugnazioni contro le ordinanze che dichiarano l'estinzione del processo, è stato già da più parti notato il difetto delle norme del codice, le quali escludono ogni possibilità che la questione sia portata al riesame del collegio, e prevedono solo (e non per tutte le ordinanze, perchè ne rimangono escluse le ordinanze dell'art. 309) un reclamo allo stesso giudice istruttore che ha pronunciato l'ordinanza (art. 308, in relazione all'art. 179 secondo comma). Si è ritenuto pertanto di stabilire (art. 20 del decreto, che modifica l'art. 308 c.p.c.) che tutte le ordinanze del giudice istruttore, dichiarative dell'estinzione, possono essere impugnate immediatamente davanti al collegio, nelle forme previste per l'impugnazione delle ordinanze del giudice istruttore dall'art. 178 secondo e terzo comma. Chè se invece si tratta d'ordinanza del giudice istruttore che ha respinto l'eccezione d'estinzione, è chiaro che la parte, secondo la nuova disciplina delle ordinanze istruttorie, ha la facoltà alternativa o di proporre immediato reclamo, ovvero di proporre di nuovo la questione al collegio, quando la causa sarà rimessa a questo per il merito.

8. *Il procedimento davanti al pretore e al conciliatore.* — Occorre appena avvertire che per la perdurante efficacia del rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale (art. 311 c.p.c.) la maggior parte delle modificazioni di qualche rilievo apportate al procedimento collegiale (possibilità della trattazione in forma scritta, abolizione dei limiti alle nuove deduzioni e produzioni, forma delle pronuncie emesse in sede di decisione della causa, ecc....) viene estesa senz'altro al procedimento davanti al pretore e al conciliatore. A qualche ulteriore adeguamento del nuovo sistema alle particolarità del procedimento davanti ai giudici minori potrà essere provveduto con le norme complementari. E' sembrato tuttavia necessario inserire nel decreto (art. 23) due importanti precisazioni: l'una concerne l'abolizione, nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore, dell'istituto della controcitazione o citazione in prevenzione per abbreviazione di termini (art. 313 quarto comma c.p.c.) e la sua sostituzione col più semplice sistema introdotto nel procedimento collegiale, della fissazione di un termine massimo non superabile di comparizione; l'altra riguarda la reclamabilità e la revocabilità delle ordinanze emesse dal pretore e dal conciliatore, quale giudice istruttore, cioè *non* in sede di decisione della causa dopo il passaggio in decisione ai sensi degli articoli 189 e 190. Su quest'ultimo punto, ad evitare ogni equivoco, si è stimato opportuno chiarire che tali ordinanze, che continuano ad essere liberamente revocabili e modificabili con i noti limiti, non sono suscettibili di reclamo immediato davanti allo stesso giudice, nè tanto meno, s'intende, davanti al giudice superiore.

9. *L'appellabilità e la ricorribilità delle sentenze non definitive.* — Il vigente codice ha adottato per tutte le sentenze che comunque non definiscono tutto il giudizio (sentenze parziali: art. 277 secondo comma, art. 278 primo comma, art. 279 secondo e terzo comma), il criterio dell'impugnazione (appello e ricorso per cassazione) *obbligatoriamente differita* a dopo la pronuncia della sentenza definitiva, e concentrata con il gravame contro quest'ultima. Tale sistema, che porta alle estreme conseguenze principi già stabiliti da leggi straniere e da leggi speciali italiane solo per alcuni tipi di sentenze non definitive (generalmente per le c. d. sentenze preparatorie, incidentali o interlocutorie), è fonte di gravi inconvenienti, ormai generalmente riconosciuti non solo dagli operatori pratici del diritto, ma anche dalla parte più autorevole della dottrina processualistica. Infatti, se il differimento della impugnazione delle pronuncie istruttorie o incidentali può essere giustificato dalla applicazione dei criteri di concentrazione e immediatezza; simile disciplina, applicata ai capi della sentenza che hanno deciso su una parte della materia sostanziale del contendere, si tramuta invece in un aggravio per le parti, le quali debbono proseguire tutto il processo fino alla decisione integrale, prima di potere instaurare e far giudicare il gravame su punti della decisione che ormai hanno assunto una fisionomia separata ed autonoma; e senza che da tale ritardo derivi alcuna utilità ai fini generali del processo, giacchè lo svolgimento del processo d'impugnazione sulla parte definitivamente decisa non può logicamente pregiudicare la prosecuzione della causa nelle altre parti non ancora giudicate ovvero giudicate ma non comprese nella impugnazione. Se poi il punto di merito definitivamente deciso rappresenta la premessa logica per lo svolgimento ulteriore della trattazione del merito, sembra veramente incongruo (si pensi al caso della condanna generica quando il giudizio debba proseguire per la liquidazione) che tale trattazione debba essere portata sino in fondo senza che vi sia alcuna possibilità di fare tempestivamente riconoscere in sede superiore, l'eventuale errore del giudice inferiore.

La soluzione accolta nel disegno di legge (articoli 340 *bis*, 361 *bis*) ovviava in parte ai predetti inconvenienti, ammettendo l'impugnabilità immediata per tutte le sentenze comunque non definitive e accordando, in via alternativa, alla parte soccombente la facoltà di differire, o di proporre immediatamente l'impugnazione. E' tuttavia sembrato che la soluzione potesse essere ricondotta a linee più semplici e razionali.

Anzitutto, se la differita trattazione e decisione della impugnazione contro alcuni tipi di sentenze non definitive è giustificata dai principii di concentrazione e d'immediatezza, e del vantaggio che alla giustizia della decisione in sede superiore può apportare la visione integrale della controversia quale si è svolta ed esaurita in sede inferiore, sembra illogico lasciare tale differimento e tale concentrazione alla volontà della parte soccombente. Il differimento dell'impugnazione per tali tipi di decisione dovrebbe quindi, in linea di principio, essere inderogabile, anche per limitare, per quanto possibile, l'indubitabile inconveniente della ramificazione del processo e dell'eccessivo frazionamento dei gravami, che consegue alla impugnabilità immediata concessa per qualsiasi tipo di decisione.

Si ritiene viceversa che la *facoltà* attribuita alla parte soccombente (pur in conformità di notevoli precedenti legislativi: art. 21, quinto comma, legge 21 maggio 1934, n. 1073, sulle controversie individuali del lavoro; art. 189, Testo Unico sulle acque pubbliche, 11 dicembre 1933, n. 1775) di *differire* l'impugnazione per i capi di merito o altrimenti definitivi della sentenza parziale o mista, mentre non risponde ad un apprezzabile interesse dello stesso soccombente, costituisca, per le ragioni già accennate, una fonte di notevole aggravio per la parte vincitrice.

Il decreto si inspira quindi al criterio che oltre alle sentenze che definiscono tutto il giudizio (cioè definitive) possano e correlativamente debbano essere impugnate immediatamente, entro i termini previsti dagli articoli 325, 326 e 327 c.p.c. anche le sentenze non definitive (v. per l'appello l'art. 339, primo comma c.p.c., e per il ricorso in cassazione l'art. 360 secondo comma c.p.c., quali risultano modificati rispettivamente dagli articoli 24 e 30 del decreto in esame).

Si è creduto però fare eccezione al riguardo precisando (v. secondo comma art. 339 modificato, art. 360 terzo comma modificato) quali sentenze non definitive debbono, invece, essere impugnate solo dopo la pronuncia della sentenza definitiva. E in proposito giova rilevare che, essendo stata conservata per quanto possibile una terminologia già adottata, sia pure per altri riflessi, dal codice (art. 187 secondo e terzo comma, art. 279 primo, secondo e terzo comma), non dovrebbero in pratica sorgere dubbi nella identificazione dei tipi di sentenze ai quali si applica la regola dell'impugnazione differita. Trattasi anzitutto delle pronuncie con le quali si decidono questioni relative all'istruzione della causa senza definire il giudizio, di pronuncie cioè che hanno per oggetto l'istruzione della causa, vale a dire che dispongono o anche negano l'ammissione di mezzi di prova, purchè comunque a seguito di tale pronuncia la causa debba proseguire nello stesso grado di giudizio. In questo caso risulta da quanto è stato già detto circa la forma della pronuncia del collegio, che la sentenza non può non contenere, insieme alla pronuncia sulle questioni relative all'istruzione, anche un'altra pronuncia attinente a questioni di altro genere, giacchè se il collegio si fosse limitato a risolvere questioni relative all'istruzione della causa avrebbe emesso la pronuncia sotto la forma dell'ordinanza (art. 279 terzo comma, modificato ai sensi dell'art. 16 del decreto).

Analogo trattamento, ai fini della impugnazione differita, si è ritenuto di attribuire alle pronuncie che definiscono questioni pregiudiziali attinenti al processo, diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, senza definire il giudizio. Si è ritenuto precisare che le questioni pregiudiziali si riferiscono al processo perchè il legislatore ha usato qualche volta l'espressione « questioni pregiudiziali » (art. 34 e art. 276 secondo comma) per includervi quelle che incidono sul merito.

Si è ritenuto di differire l'impugnazione delle pronuncie delle due specie surriferite, in considerazione del loro carattere per così dire strumentale e mediato rispetto alla decisione finale della lite e per spianare la via ad una rapida e totale definizione del merito. Non si è invece ritenuto di comprendere nella categoria delle sentenze ad impugnazione differita quelle che decidono questioni preliminari di merito senza definire il processo, che cioè rigettano eccezioni preliminari di merito, in quanto le pronuncie su tali ultimi punti incidono stabilmente sul merito della domanda o di parte di essa.

Per semplificare al massimo il meccanismo della impugnazione immediata o differita, si è poi concluso che non fosse necessario prevedere alcuna specifica riserva da emettersi in termine perentorio per conservare il diritto di impugnare al momento prescritto le pronuncie non suscettibili di impugnazione immediata (cfr. l'art. 21 quarto comma del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073, sulle controversie individuali sul lavoro, che analogamente non condizionava a riserva la impugnazione obbligatoriamente differita delle sentenze interlocutorie o su questioni pregiudiziali). La facoltà d'impugnazione è quindi riservata di diritto, salva l'improponibilità dell'impugnazione a seguito di eventuale acquiescenza del soccombente, ai sensi dell'art. 329 c.p.c.

L'applicazione della regola dell'impugnazione differita prescinde in sè dalla circostanza che le pronuncie di quel determinato tipo contenute nella sentenza siano accompagnate da altre pronuncie della stessa sentenza che decidano questioni di diversa natura. E' tuttavia da prevedersi l'ipotesi che la *stessa* sentenza, o altra successiva, emessa nello stesso giudizio e nello stesso grado, contenga insieme pronuncie di per sè non immediatamente impugnabili e pronuncie immediatamente impugnabili ed effettivamente impugnate. In tale ipotesi sul principio dell'impugnazione differita deve prevalere il concetto della concentrazione soggettiva e oggettiva dei gravami; cioè il giudizio d'impugnazione contro le diverse pronuncie della stessa sentenza, e (possibilmente) anche quello contro più sentenze non definitive emesse nello stesso giudizio, dev'essere unico, anche per il non infrequente rapporto di connessione logica tra l'impugnazione dell'una e quella dell'altra pronuncia. Pertanto l'impugnazione contro le pronuncie che non sarebbero state da sole immediatamente impugnabili dev'essere immediatamente proposta, a pena di decadenza, nello stesso processo d'appello o di cassazione, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione della pronuncia di per sè immediatamente impugnabile, e quindi in forma d'appello o di ricorso incidentale, se quello principale è stata proposto da altre parti (terzo comma dell'articolo 339, ultimo comma dell'art. 360, nel testo modificato dagli articoli 24 e 30 del decreto). Come si vede l'eliminazione delle troppo ampie facoltà concesse alle parti di scegliere tra impugnazione e riserva ha permesso il massimo snellimento delle intricate disposizioni dettate dal disegno di legge (articoli 340-*bis* e 361-*bis*) per conciliare tali facoltà con i conservati principii inerenti al litisconsorzio in fase di gravame (art. 331 e seguenti c.p.c.), e alla riunione in un unico processo di tutte le impugnazioni contro la stessa sentenza.

10. *Il processo di appello. Nuove prove, improcedibilità, rimessione al primo grado.* — In conformità di esigenze manifestate non solo dalla pratica, ma anche da gran parte della dottrina, è stata restituita alle parti la facoltà di proporre in grado di appello nuove eccezioni, di produrre nuovi documenti e di chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova; è ridato così al giudizio di appello il suo carattere tradizionale di normale prosecuzione del giudizio di primo grado e di riesame pieno di tutta la controversia, anzichè di revisione del giudizio emesso dal giudice di primo grado (art. 25 del decreto, che modifica il secondo comma dell'art. 345 c.p.c.). E' riservata anche qui la potestà del giudice di appello di valutare, secondo i principî dell'art. 92, ai fini dell'onere delle spese del giudizio dell'appello, il comportamento della parte che abbia svolto solo in sede di gravame quelle attività che avrebbe potuto compiere in primo grado.

Lievi modificazioni sono state apportate all'istituto della improcedibilità dell'appello (art. 26 del decreto, modificativo dell'art. 348 c.p.c.). E' stato anzitutto precisato che l'appellante, se l'appellato siasi anteriormente costituito in cancelleria nei termini ad esso assegnati, può costituirsi fino alla prima udienza di comparizione, senza incorrere nella dichiarazione d'improcedibilità; ciò del resto è stato già in applicazione del vigente codice ammesso dalla giurisprudenza, nonostante qualche dissenso dottrinale. Data poi la gravità degli effetti della dichiarazione d'improcedibilità, e poichè non può escludersi a priori che la mancata costituzione dell'appellante possa essere stata causata da un legittimo impedimento, è stato previsto che l'istruttore d'appello, se risulti o appaia probabile l'esistenza di simile impedimento, possa, con ordinanza non impugnabile, rinviare la causa ad una prossima udienza, offrendo così all'appellante la possibilità di costituirsi fino alla nuova udienza, della quale gli deve essere data comunicazione a cura del cancelliere.

La non comparizione, alla prima udienza, dell'appellante già costituito legittima parimenti la dichiarazione l'improce-

dibilità dell'appello, anche qui col temperamento relativo al potere del giudice istruttore di rinviare l'udienza quando si profili la possibilità di un legittimo impedimento. Come si vede, il temperamento del rinvio dell'udienza, prescritto dalle norme vigenti (art. 130 disposizioni di attuazione c.p.c.) per il solo caso di mancata comparizione dell'appellante costituito, è stato esteso al caso di mancata costituzione dell'appellante e reso in entrambi le ipotesi facoltativo. E' stata trasferita nella sede più propria del codice anche la disposizione del già citato art. 130, relativa agli effetti della mancata comparizione dell'appellante nella nuova udienza o della mancata giustificazione della precedente assenza.

Rimangono ferme le attribuzioni dell'istruttore in grado di appello come delineate nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 350 del codice, che sono rimasti sostanzialmente invariati, con l'aggiunta della precisazione che l'istruttore, se non sorgono contestazioni in proposito, può dichiarare la inammissibilità dell'appello per ragioni anche diverse dalla tardività della proposizione (per es. inappellabilità della sentenza), e può inoltre dichiarare anche l'estinzione del procedimento d'appello.

Quanto ai reclami contro i provvedimenti (ordinanze) dell'istruttore nei giudizi di appello, la procedura è stata semplificata e in gran parte unificata con quella prescritta nei commi secondo e terzo aggiunti all'art. 178. Il reclamo è facoltativo, e su esso si provvede con sentenza perchè secondo il nuovo sistema la pronuncia collegiale sui reclami si emette in forma di ordinanza quando sono decise soltanto questioni relative all'istruzione della causa (art. 178 terzo comma, testo modificato, e 279 quarto comma, testo modificato). Soltanto allorchè si tratti di reclami contro provvedimenti dell'istruttore o del presidente del collegio attinenti all'esecuzione provvisoria della sentenza appellata (art. 351 c.p.c.) è mantenuta ferma, per ragioni di semplicità, la forma attualmente prescritta (ultimo comma art. 357 c.p.c.) dell'ordinanza non impugnabile.

Gli effetti della omissione del reclamo sono diversi a seconda si tratti di ordinanze che abbiano pronunciato l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello o l'estinzione del procedimento di appello, o invece di ordinanze che abbiano pronunciato su questioni diverse, esecuzione provvisoria compresa. Nel primo caso, il difetto di reclamo nel termine perentorio stabilito rende definitiva e irrevocabile la pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o d'estinzione, e quindi contro la stessa non è più ammissibile neppure il ricorso per cassazione, essendosi verificata la preclusione. Negli altri casi la omissione del reclamo non toglie la possibilità che il collegio, investito della decisione della causa, riesamini le questioni risolute dall'istruttore (art. 357 c. p. c. quale risulta modificato dall'art. 29 del decreto).

Ad un osservatore superficiale potrebbe apparire inutile la disciplina dei reclami contro le ordinanze del primo gruppo (dichiarazione di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione del procedimento d'appello), posto che sulle materie previste l'istruttore può pronunciare soltanto « quando al riguardo non sorgono contestazioni ». Ma la previsione e la disciplina del reclamo non appariranno inutili se si consideri che la mancanza di contestazioni potrebbe essere soltanto formale e non sostanziale (contumacia della parte interessata ad opporsi) e comunque potrebbe l'istruttore non considerare il presupposto del suo potere decidente, e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione anche di fronte a contestazioni elevate; in tal caso il reclamo impedirà che una dichiarazione eventualmente erronea diventi irrevocabile. Con che si esclude che possa proporsi reclamo se le parti abbiano concretamente concluso in conformità della pronuncia dell'istruttore.

Dichiarata immediatamente appellabile una vasta categoria di sentenze che non definiscono tutto il giudizio; ammessa la possibilità che anche altri tipi di sentenze non definitive vengano a cognizione immediata del giudice di appello, occorreva regolare, con riferimento a tali situazioni, la questione del rinvio della causa al primo giudice. E si è regolata disponendo che la causa deve essere rinviata al giudice di primo grado se viene confermata una sentenza non definitiva, o questa è riformata con sentenza che non definisce il giudizio (art. 28 del decreto, modificativo degli articoli 353 e 354 del codice); si è aggiunto così un altro caso di deroga al principio che il giudice di secondo grado, confermi o riformi la sentenza impugnata, deve trattenere la causa e non può rimetterla al primo giudice (art. 354 primo comma c.p.c.). Tale deroga presuppone, naturalmente, che la causa pendente davanti al primo giudice debba proseguire indipendentemente dalla decisione del giudice d'appello, perchè, ad esempio, non sia stata impugnata la pronuncia su alcuni dei capi della domanda o su questi non sia intervenuta ancora decisione. In siffatti casi ed altri simili che possono presentarsi, non è concepibile che il processo, originariamente unitario, prosegua, ramificato e contemporaneamente, in primo e secondo grado. Se per mantenere l'unità del processo si dovesse devolvere tutta la causa al giudice di appello, ne risulterebbe la perdita di un grado di giurisdizione per taluni capi di sentenza, per esempio quelli accennati. Il principio secondo cui il giudice di appello deve trattenere la causa vale, invece, nel nuovo sistema anche per il caso che una sentenza *definitiva* venga riformata mediante pronuncia ammissiva di prove (art. 354 primo comma modificato).

L'abrogazione, infine, dell'art. 356, circa la forma delle pronuncie del giudice d'appello attinenti all'istruzione, deriva dalla circostanza che le disposizioni contenute negli articoli 279 e 280 (nella nuova formulazione data loro dal decreto) regolano compiutamente anche tutte le situazioni che possono presentarsi in appello, e sono senz'altro applicabili a tale fase del giudizio, in virtù del rinvio alle norme del procedimento di primo grado, contenuto nell'art. 359 c.p.c.

11. *Il ricorso per cassazione.* — Circa la determinazione dei vizi per i quali la sentenza è denunciabile in cassazione, è stata rettificata in « motivi attinenti alla giurisdizione » (articolo 30 del decreto; cfr. art. 362 primo comma c.p.c.) l'attuale impropria espressione dell'art. 360, n. 1, c.p.c., la quale, letteralmente intesa, porterebbe ad escludere il ricorso ordinario per cassazione contro le sentenze del giudice ordinario che avessero erroneamente dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria; tale difficoltà è ben nota alla dottrina, che ha cercato di identificare il vizio afferente a simili pronuncie con taluno degli altri vizi, in realtà di carattere ben diverso, previsti nei successivi numeri dell'articolo 360 primo comma.

Accolto poi il concetto di estendere, entro più ampi limiti di quelli ammessi dal vigente art. 360, n. 5, il sindacato del Supremo collegio sulla motivazione della sentenza, si è ritenuto opportuno di modificare la formula del disegno di legge (mancanza o deficienza grave della motivazione sui fatti *rilevanti* per la decisione), la quale forse poteva autorizzare troppo estensive e quindi pericolose interpretazioni. Si è quindi messo in evidenza che in tanto il vizio di motivazione può essere ragione di annullamento in quanto incida su un punto (naturalmente di fatto, perchè se di puro diritto soccorre il disposto del secondo comma dell'art. 384 c.p.c.) non semplicemente rilevante, ma *decisivo*, cioè avente efficacia determinante o causale di una soluzione eventualmente diversa: sia poi che tale punto sia stato dedotto dalle parti, sia che, comunque, esso potesse e dovesse essere rilevato di ufficio dal giudice ai fini della decisione. Come è chiaro, la nuova formula, più restrittiva nei confronti di quella del disegno di legge, differisce tuttavia notevolmente dall'attuale concetto dell'omesso esame di un *fatto* (termine incerto ed improprio) decisivo, giacchè amplia la possibilità del controllo dall'omissione di accertamento o di motivazione a qualsiasi emergente vizio di motivazione sul punto decisivo, quale l'irrazionalità e la deficienza del processo logico e la sua insanabile contradizione. Si confida pertanto che la nuova formula possa contenere in pratica la censura entro confini compatibili con la funzione istituzionale del Supremo collegio e con la sostanziale giustizia; e possa altresì evitare che, come talvolta si è verificato, vengano emesse sentenze di annullamento per difetto di motivazione senza individuare nettamente il punto non considerato ovvero esaminato con scorretta motivazione, cosicchè la controversia è lasciata senza preciso indirizzo in balìa del nuovo giudice cui è rimandata.

E' stata conservata l'innovazione, già proposta dal disegno di legge, per cui il potere di sospendere l'esecuzione della sentenza in pendenza del ricorso per cassazione viene attribuito allo stesso giudice che pronunciò la sentenza impugnata (giudice d'appello, o anche di primo grado, se trattasi di sentenza inappellabile ma ricorribile) invece che alla corte suprema (art. 31 del decreto). Effettivamente, l'esperienza fatta in questi anni sull'applicazione dell'art. 373 c.p.c. non è stata incoraggiante e ha dimostrato che l'esame di merito sulla gravità e irreparabilità del danno, fatta per giunta a distanza di luogo e di tempo, esorbita dalle naturali funzioni della corte di cassazione; mentre l'accordata sospensione, risolvendosi spesso in una specie di delibazione della fondatezza del ricorso da parte dello stesso organo che dovrà su di esso emet-

tere la decisione definitiva, pone il resistente in una situazione di disagio se non di pregiudizio. Tuttavia, troppo radicale è sembrato il rimedio, pur autorevolmente proposto, consistente nella soppressione pura e semplice dell'art. 373 del codice di procedura civile, e si è invece ritenuto che, nonostante le critiche mosse al criterio di attribuire il potere di sospensione allo stesso giudice *a quo*, questi, che avendo pronunciato la sentenza conosce bene i fatti, le persone e lo stato delle cose, possa provvedere con sicurezza e senza alcun pregiudizio. Si è ritenuto però che la formula proposta dal disegno di legge, per esprimere le condizioni necessarie per la concessione della sospensione (« gravi motivi ») non contenesse alcun criterio direttivo concreto, e accordasse quindi una troppo ampia facoltà discrezionale al giudice, col pericolo di rendere di normale e comune applicazione un istituto che è invece da considerarsi del tutto eccezionale. Si è pertanto ritornati alla formula dell'art. 373, e si è reso più severo e restrittivo il concetto in esso espresso, col richiedere non più in forma disgiuntiva o alternativa, ma bensì in forma cumulativa la necessaria sussistenza dei due requisiti della gravità e della irreparabilità del danno. Altra innovazione sia di fronte al codice vigente che al disegno di legge, tratta da una norma del progetto MORTARA del 1923 (art. 263), consiste nella potestà concessa al giudice, quando lo ritenga opportuno, di disporre, quale sostitutivo dell'ordine di sospensione e quale condizione per l'esecuzione, la prestazione di una adeguata cauzione da parte del resistente. La semplice procedura per l'emissione in contraddittorio del provvedimento di sospensione è delineata nel secondo comma dell'art. 373 modificato. E' da rilevare la facoltà concessa al pretore o il presidente del collegio di sospendere provvisoriamente, in caso di eccezionale urgenza, l'esecuzione con lo stesso decreto di convocazione delle parti in camera di consiglio, salva sempre e impregiudicata la decisione definitiva sulla sospensione, alla quale si provvederà sempre con ordinanza non impugnabile.

L'estensione alle controversie individuali del lavoro (articolo 32 del decreto) del normale e più ampio termine per ricorrere in cassazione, rappresenta un ulteriore passo verso l'equiparazione del rito del lavoro al rito ordinario, ormai quasi completa dopo la scomparsa degli istituti corporativi richiamati dal codice.

12. *I procedimenti esecutivi.* — Le innovazioni apportate al terzo libro del codice concernono perfezionamenti di dettaglio che, salvo quanto dovrà essere detto a proposito della « piccola espropriazione », non incidono affatto sulla struttura del processo esecutivo mobiliare e immobiliare. Così, per evitare inconvenienti pratici da più parte denunciati, sono state invertite (art. 23 del decreto) la regola e l'eccezione contenute nel secondo comma dell'art. 488 c.p.c. circa la facoltà del creditore procedente di depositare invece dell'originale una copia autentica del titolo esecutivo.

Il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento (art. 494 c.p.c.) è stato disciplinato (art. 23 citato) in guisa più aderente agli interessi delle parti. Si è creduto infatti di distinguere l'ipotesi in cui il versamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario, eseguito *solvendi causa*, tronca il procedimento di esecuzione, evitando che ad esso si dia inizio con il pignoramento, dall'ipotesi in cui il versamento sia effettuato soltanto allo scopo di sostituire un bene volontariamente presentato (somma di denaro) a quelli che l'ufficiale giudiziario avrebbe potuto colpire con il pignoramento.

Il legislatore, nell'estendere a qualsiasi esecuzione mobiliare il principio del contraddittorio, ha seguito una esigenza prevalentemente dommatica, che non trova sempre riscontro nella pratica, mentre ritarda eccessivamente e rende costoso il processo in modo sproporzionato alla talvolta minima entità economica del credito per cui si procede e delle cose pignorate. Tali osservazioni rendono comprensibile l'intenzione del disegno di leggè di introdurre (articoli 554-*bis* e seguenti) un tipo di espropriazione mobiliare improntata a criteri di maggiore semplicità, e applicabile solo quando concorressero gli estremi del modesto valore del credito nonchè dell'oggetto pignorato A far scartare la soluzione concreta ivi prospettata ha tuttavia contribuito il riflesso che la sostituzione dell'udienza, in cui si provvede in contraddittorio fra tutte le parti alla fissazione della vendita (art. 530), con un contraddittorio scritto e anteriore alla vendita stessa, poneva forse in essere un congegno ancora più pesante di quello originario. D'altra parte, il nuovo istituto per poter essere applicato nella pratica avrebbe richiesto una complessa integrazione con norme concernenti l'intervento di altri creditori, che non era precluso, essendo prevista la loro presenza in sede di riparto. Si è ritenuto pertanto che convenisse dare al nuovo istituto un ambito d'applicazione più ristretto eliminando l'udienza di cui all'art. 530 (il noto « parlamentino » cui viene imputata la causa dei maggiori ritardi nei procedimenti mobiliari) solo quando insieme con quella del minimo valore, non superiore alle lire 50.000, dei beni pignorati, concorra la condizione del mancato intervento di altri creditori fino al momento in cui il creditore pignorante presenta a norma dell'art. 529 il ricorso per l'assegnazione o la vendita. Dato il già accennato valore dei beni pignorati, il termine ultimo perchè l'intervento dei creditori non sia considerato tardivo ai sensi dell'art. 525, e agli effetti degli articoli 526 e ss., non potrà essere più l'udienza dell'art. 530, che non avrà o meglio potrà (vedi *infra*) non avere più luogo, ma bensì la data di presentazione del ricorso predetto. Qualora sino alla data della presentazione dell'istanza non siano intervenuti altri creditori, il pretore provvederà per l'assegnazione e la vendita, con decreto, *inaudita altera parte*, e non più con ordinanza. Se siano invece intervenuti altri creditori anteriormente alla presentazione del ricorso, non potrà prescindersi, nonostante il valore inferiore alle lire 50.000, dall'udienza e dallo svolgimento in essa del contraddittorio, ma potranno e dovranno essere intesi i soli creditori il cui intervento sia da considerarsi non tardivo secondo le già ricordate disposizioni (art. 34 del decreto).

13. *I procedimenti speciali.* — Le modificazioni che il decreto legislativo apporta agli istituti regolati dal libro quarto del codice, si limitano essenzialmente (art. 35) ad alcune innovazioni, già in parte proposte dal disegno di legge, per integrare la disciplina dei sequestri laddove questa si presenta più difettosa.

Un primo problema meritevole di soluzione è sembrato quello circa la competenza per la concessione della misura cautelare anteriore alla causa quando la competenza per il merito spetta ad un giudice speciale. La maggior parte della dottrina aveva già affermato che in tal caso la concessione della misura cautelare non spetta al giudice speciale bensì a quello ordinario, ma ad evitare ogni dubbio si è ritenuto opportuno stabilire legislativamente che in tal caso, sempre che le leggi speciali non dispongano diversamente, la competenza a concedere il sequestro spetta esclusivamente al pretore o al presidente del tribunale del luogo ove il sequestro deve essere eseguito. Tale soluzione, del resto perfettamente simmetrica a quella già accolta nella legge per i sequestri inerenti a cause di competenza del conciliatore (art. 672 secondo comma, c.p.c.) o di arbitri privati (art. 818 primo comma, c.p.c.), merita accoglimento per la maggiore facilità che così si concede alla parte interessata di adire un giudice stabile e per la maggiore preparazione di questo nella delicata valutazione preventiva della misura cautelare.

Quanto sopra si è detto non deroga affatto alla disposizione dell'art. 673, secondo la quale quando vi è causa pendente per il merito, e quindi anche se la causa pende davanti ad una giurisdizione speciale, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa. E la ragione è che qui si tratta di un vero e proprio incidente di una causa pendente, la cui soluzione è naturalmente demandata al giudice investito della causa di merito.

Si è ritenuta accettabile la norma secondo la quale la concessione del sequestro giudiziario anteriore alla causa deve di regola essere pronunciata non più con decreto (art. 672 c.p.c.) ma bensì con ordinanza, da emettersi dopo aver inteso in contraddittorio le parti, cioè con forme analoghe a quelle che — nonostante il punto fosse controverso — la migliore dottrina riteneva necessarie sotto l'impero del codice del 1865. Nell'accogliere l'innovazione, la si è tuttavia ristretta al sequestro d'immobili, ovvero di aziende e altre universalità di beni, giacchè ai fini dell'esecuzione del sequestro, anche giudiziario, di mobili, il preventivo contraddittorio presenta pericoli analoghi (occultamento, sottrazione materiale della cosa), a quelli che, come ora si dirà, sono stati considerati a proposito della forma del provvedimento per la concessione del sequestro conservativo. Sono stati poi fatti salvi i casi di eccezionale urgenza, ovvero di pericolo nel ritardo, in cui il giudice può provvedere, *inaudita altera parte*, con decreto motivato, anche trattandosi di sequestro giudiziario di immobili. In relazione al sequestro conservativo, sempre anteriore alla causa, è sembrato viceversa pericoloso concedere al giudice la facoltà di prescindere, ove lo ritenga opportuno, dall'attuale forma del decreto e di provvedere con ordinanza dopo sentite le parti, giacchè spesso la conoscenza preventiva della richiesta del provvedimento pone il debitore nella condizione di eluderne tempestivamente con vari artifici l'esecuzione.

Una questione alquanto controversa in pratica riguarda il dubbio, legittimato dalla formula dell'art. 677 primo comma del c.p.c., se nella esecuzione del sequestro giudiziario siano necessari il preventivo precetto per consegna o rilascio, nonchè la comunicazione del preavviso di cui all'art. 608 primo comma. Il dubbio è stato nel decreto risoluto legislativamente in senso negativo, in conformità della più razionale interpretazione.

Un punto estremamente delicato riguardo al sequestro conservativo di mobili e di crediti presso terzi attiene all'identificazione del momento in cui il terzo può o deve essere chiamato ad emettere la propria dichiarazione ai sensi dell'art. 547 nonchè ai rapporti di reciproca pregiudizialità tra le eventuali controversie derivanti dalla dichiarazione del terzo, e il giudizio di convalida, unito a quello di merito. Come è noto, in base all'art. 937 secondo comma del codice di procedura civile 1865 la citazione del terzo sequestrato per emettere la dichiarazione era ammessa solo dopo che il sequestro fosse stato convalidato con sentenza passata in giudicato. La mancata riproduzione di tale norma nel vigente codice di procedura civile crea una lacuna legislativa non facilmente colmabile in via di interpretazione. Infatti, mentre una corrente dottrinale ritiene che, pur nel silenzio della legge, la norma precedentemente dettata sia ancora applicabile, altri sostengono invece che il terzo possa o debba essere chiamato a rendere immediatamente la dichiarazione, mentre esprimono poi opinioni divergenti circa la necessità di sospendere ai sensi dell'art. 295 il giudizio di convalida e di merito in pendenza del giudizio cui può dar luogo l'accertamento degli obblighi del terzo, o di sospendere viceversa quest'ultimo giudizio fino all'esito di quello di convalida e di merito. La soluzione che è sembrata più opportuna per contemperare gli interessi del creditore sequestrante con quelli del terzo sequestrato è consistita nel prescrivere in ogni caso l'obbligo di citare coll'atto di sequestro il terzo a rendere la propria dichiarazione. Una volta questa emessa, le eventuali controversie su di essa rimangono sospese fino all'esito del giudizio di convalida e di merito; il tenore della resa dichiarazione sarà sufficiente in genere a dettare la condotta del creditore procedente circa la convenienza o meno di proseguire tale ultimo giudizio. In considerazione tuttavia dell'interesse del terzo sequestrato ad ottenere rapidamente la liberazione dal vincolo sui propri beni, si è prescritto che il terzo possa farsi parte diligente per ottenere l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel qual caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida (e normalmente anche di merito) perchè i due processi siano riuniti e decisi con unica sentenza.

Nell'esecuzione del sequestro conservativo sui mobili e sui crediti possono sorgere difficoltà che non ammettono dilazione. In base alle disposizioni vigenti non è facile accertare come possano essere risolte tali difficoltà, non trovandosi in proposito alcuna norma specifica nelle disposizioni sul pignoramento mobiliare presso il debitore o presso terzi cui fa rinvio l'art. 678. Si è ritenuto pertanto di dichiarare applicabili a tali ipotesi l'art. 610 c.p.c. che prevede la competenza del pretore a pronunciare provvedimenti temporanei per risolvere analoghe difficoltà sorte nell'esecuzione per consegna o rilascio.

Non merita infine più che un breve cenno la disposizione dell'art. 36 del decreto, che introduce nel testo del codice un articolo 742-*bis*. Tale articolo mira a chiarire che le « disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio » (articoli 737-742), benchè formalmente contenute in un titolo che regola alcuni specifici procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, riguardano invece tutti i procedimenti in camera di consiglio, anche attinenti a materie diverse da quelle predette.

14. *Le disposizioni finali*. — Il penultimo articolo (art. 37) richiama l'attenzione dell'interprete sulla circostanza per cui, indipendentemente dalla dichiarazione di abrogazione espressa contenuta per alcune norme nel testo di legge, o che analogamente potrà essere contenuta nelle disposizioni di coordinamento, cessano di avere vigore tutte le norme, benchè non espressamente richiamate, che risultino incompatibili con quelle dettate dal nuovo testo di legge.

L'ultimo articolo (38) stabilisce che la riforma abbia attuazione col primo gennaio 1949 e autorizza il Governo ad emanare le norme complementari, trasitorie e per l'attuazione del decreto legislativo, nonchè quelle di coordinamento con il codice di procedura civile e con le altre leggi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 1.

Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

(*Termine per la proposizione del regolamento di competenza*)

Nel testo del secondo comma dell'art. 47 del codice di procedura civile la parola « venti » è sostituita dalla parola « trenta ».

Art. 3.

(*Procura al difensore*)

Al testo dell'art. 125 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione della citazione, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ».

Art. 4.

(*Forma della domanda*)

Il testo del primo comma dell'art. 163 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa innanzi al giudice istruttore. All'uopo il presidente del tribunale, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, stabilisce al principio dell'anno giudiziario i giorni della settimana e le ore in cui ciascun giudice istruttore deve tenere le udienze, e tra esse quella destinata esclusivamente per la prima comparizione delle parti. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale ».

Nel testo del secondo comma dello stesso art. 163 le parole iniziali « Questo deve contenere » sono sostituite da quelle: « L'atto di citazione deve contenere ».

Il numero 7) dello stesso comma è sostituito dal seguente:

« 7) l'invito rivolto al convenuto a comparire davanti al giudice istruttore, e l'istanza al presidente del tribunale perchè assegni la sezione e designi il giudice istruttore ».

Tra il secondo e il terzo comma del testo del medesimo art. 163 è inserito il comma seguente:

« L'originale dell'atto di citazione e le copie da notificare debbono essere presentati prima della notificazione al presidente del tribunale, il quale con decreto

in calce designa il giudice istruttore davanti al quale la causa dovrà essere trattata. Se il tribunale è diviso in sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente della sezione designa nelle stesse forme il giudice istruttore. L'udienza per la prima comparizione delle parti davanti al giudice così designato è fissata dalla parte istante. Il convenuto sarà invitato a costituirsi in cancelleria nel termine preventivo stabilito dall'art. 166 ».

Gli articoli 172 e 173 del codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 5.

(Termini per comparire)

Dopo l'art. 163 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 163-*bis* (*Termini per comparire*). — Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori:

di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito;

di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende;

di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello;

di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nelle provincie libiche, o in territori del bacino del Mediterraneo soggetti alla sovranità italiana o in Stati europei o posti nel bacino del Mediterraneo:

di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana, e quando la notificazione è eseguita a norma dell'art. 150.

« Non possono essere fissati termini maggiori di quelli sopra indicati, aumentati della metà.

« Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

« Se nel giorno indicato nella citazione il giudice istruttore non tiene udienza, le parti dovranno comparire davanti allo stesso giudice e nella prima udienza successiva destinata per la prima comparizione delle parti ».

Art. 6.

(Nullità della citazione)

Il testo del primo comma dell'art. 164 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti richiesti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 163, o se è stato assegnato un termine a comparire minore o maggiore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi o risulti assolutamente incerta la designazione del giudice istruttore o dell'udienza di comparizione innanzi allo stesso. La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio ».

Art. 7.

(Costituzione delle parti)

Nel testo del primo comma dell'art. 165 del codice di procedura civile tra le parole « al convenuto » e quella « deve » sono inserite le parole « ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del terzo comma dell'art. 163-*bis* ».

Il testo dell'art. 166 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del terzo comma dell'art. 163-*bis*, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione ».

Nel testo del primo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile sono soppresse le parole «tutte» e quelle « e le eventuali domande riconvenzionali ».

Il testo del primo comma dell'art. 168 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale e quindi nel ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore designato ».

Il testo dell'art. 171 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se una delle parti si è costituita non oltre il termine stabilito dall'art. 166, l'altra può costituirsi fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.

« La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291 ».

Art. 8.

(Ordinanze del giudice istruttore)

Il testo del secondo comma dell'art. 177 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le ordinanze possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, salvo che siano state impugnate a norma dell'articolo seguente, ovvero la legge le dichiari espressamente non impugnabili, o predisponga contro di esse un mezzo di reclamo diverso da quello previsto dall'articolo seguente. Se la pronuncia è avvenuta sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, l'ordinanza non è revocabile se non sull'accordo di tutte ».

Art. 9.

(Controllo del collegio sulle ordinanze)

Al testo dell'art. 178 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Tuttavia la parte interessata può proporre immediatamente la questione al collegio, mediante reclamo avverso l'ordinanza nel termine perentorio di giorni cinque dalla pronuncia della ordinanza, o dalla comunicazione se la pronuncia è avvenuta fuori dell'udienza. L'esecuzione dell'ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo.

« Il reclamo è presentato con ricorso diretto al giudice istruttore. Questi fissa con decreto l'udienza davanti a lui, per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190. Di tale decreto il cancelliere dà comunica-

zione alle parti costituite. Il reclamo può essere proposto anche con semplice dichiarazione nel verbale di udienza innanzi al giudice istruttore, sempre che tale udienza ricada nel termine stabilito per proporlo; ed anche in tal caso il giudice istruttore fissa, con ordinanza, l'udienza innanzi a lui per gli adempimenti prescritti dagli articoli 189 e 190. Il collegio provvede sul reclamo a norma dell'art. 279 ».

« Il reclamo previsto dai due commi precedenti non è ammesso contro le ordinanze che regolano lo svolgimento del processo a norma dell'art. 175 secondo comma, e contro quelle con cui il giudice istruttore provvede, a norma dell'art. 205, sulle questioni relative alla assunzione dei mezzi di prova ».

Art. 10.

(Forma della trattazione)

Il testo del primo comma dell'art. 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Tuttavia il giudice può autorizzare, in tutto o in parte, la trattazione scritta mercè comunicazioni di comparse a norma dell'art. 170 ultimo comma, rinviando l'udienza di trattazione ».

Nel testo del secondo comma del medesimo art. 180 le parole « Di essa » sono sostituite da quelle « Della trattazione della causa ».

Art. 11.

(Mancata comparizione delle parti)

Il testo dell'art. 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi può fissare una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, o anche alla prima udienza qualora non sia disposto il rinvio, il giudice, con ordinanza non impugnabile, ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

« Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo ».

Art. 12.

(Precisazione e modificazione delle conclusioni)

Sono abrogate le disposizioni contenute nel secondo e quarto comma dell'art. 183 del codice di procedura civile.

Art. 13.

(Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore)

Il testo dell'art. 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finchè questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'art. 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse ».

Art. 14.

(Rimessione al collegio)

Nel testo del primo e secondo comma dell'art. 189 del codice di procedura civile le parole « casi dell'art. 187 secondo e terzo comma » sono sostituite dalle parole « casi dell'art. 178 terzo comma e dell'art. 187 secondo e terzo comma ».

Art. 15.

(Condanna generica. Provvisionale)

Nel testo del primo comma dell'art. 278 del codice di procedura civile sono soppresse le parole « con sentenza parziale » e quelle « con ordinanza ».

Nel testo del secondo comma dello stesso art. 278 sono soppresse le parole « con la stessa sentenza parziale ».

Art. 16.

(Forme delle decisioni del collegio)

Il testo dell'art. 279 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il collegio pronuncia sentenza quando decide il merito o una questione di competenza o altra pregiudiziale attinente al processo, definendo il giudizio.

« Pronuncia altresì sentenza quando, senza definire il giudizio, decide questioni di merito, anche se di carattere preliminare, o una questione di competenza o altra pregiudiziale attinente al processo; e in tal caso con la stessa sentenza dà i provvedimenti opportuni per l'ulteriore istruzione sulle questioni non decise.

« Quando decide soltanto questioni relative all'istruzione della causa senza definire il giudizio, il collegio provvede con ordinanza che non può revocare. Le considerazioni attinenti al merito eventualmente contenute nell'ordinanza non possono in nessun caso pregiudicare la decisione delle questioni a cui esse si riferiscono.

« L'impugnazione contro l'ordinanza dev'essere proposta, a pena di decadenza, con quella contro la prima sentenza successiva che sia stata impugnata, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di detta sentenza.

« L'ordinanza è depositata in cancelleria. Il cancelliere la inserisce nel fascicolo d'ufficio e ne dà comunicazione alle parti a norma dell'art. 176 secondo comma ».

Art. 17.

(Ulteriore istruzione della causa)

Il testo dell'art. 280 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La sentenza o l'ordinanza del collegio che ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo precedente dispone ulteriore istruzione sulle questioni non decise, fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore, che rimane investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa, o davanti al collegio stesso nel caso previsto nell'articolo seguente ».

Art. 18.

(Esecuzione provvisoria)

Al testo dell'art. 282 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Le pronuncie del collegio che, senza definire il giudizio, decidono questioni relative all'istruzione della causa o questioni pregiudiziali attinenti al processo, diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono provvisoriamente esecutive di diritto ».

L'art. 284 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 19.

(Estinzione del processo per inattività delle parti)

Il testo dell'art. 307 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita nel termine stabilito dall'art. 166, ovvero se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, per motivi autorizzati della legge, abbia ordinato la cancellazione della causa del ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 181 e dell'art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

« Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se per motivi autorizzati dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

« Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei.

« L'estinzione opera di diritto, ma dev'essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita ».

Art. 20.

(Ordinanze d'estinzione e mancata comparizione all'udienza)

Il testo dell'art. 308 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 secondo e terzo comma ».

Il testo dell'art. 309 è sostituito dal seguente:

« Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 ».

Art. 21.

(Casi di cancellazione della causa dal ruolo)

Nel testo del secondo comma dell'art. 270 del codice di procedura civile sono soppresse le parole « e il processo si estingue ».

Al testo dell'art. 291 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa del ruolo ».

Art. 22.

(Unificazione dei termini legali perentori per la riassunzione del processo)

Ai termini perentori di legge indicati negli articoli 50 primo comma, 54 ultimo comma, 289 primo comma, 297 primo comma, 305, 353 primo comma, 367 secondo comma, 457 secondo comma, 627 del codice di procedura civile è sostituito il termine perentorio di sei mesi.

Art. 23.

(Procedimento davanti al pretore e al conciliatore)

Nel testo del terzo comma dell'art. 313 del codice di procedura civile le parole « di cui all'art. 166 » sono sostituite dalle parole « di cui all'art. 163-bis ».

Il quarto comma dello stesso art. 313 è abrogato.

Al testo dell'art. 317 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore non si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 178 del codice di procedura civile ».

Art. 24.

(Appellabilità delle sentenze)

I primi due commi dell'art. 339 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« Salvo quanto è disposto dai successivi commi, possono essere impugnate con appello tutte le sentenze pronunziate in primo grado, purchè l'appello non sia escluso dalla legge, o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360 secondo comma.

« Le pronuncie contenute nella sentenza con le quali, senza definire il giudizio, si decidono questioni relative all'istruzione della causa, o questioni pregiudiziali attinenti al processo, diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono impugnabili soltanto dopo la sentenza che pone termine all'intero giudizio, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di questa.

« Se però prima della sentenza che pone termine all'intero giudizio sia stata emessa, con la stessa sentenza o con altra successiva, una pronuncia immediatamente impugnabile a norma del primo comma e questa sia impugnata, l'impugnazione già differita a norma del comma precedente deve essere proposta, a pena di decadenza, nello stesso processo, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale contro detta pronuncia ».

L'art. 340 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 25.

(Eccezioni e prove nuove in appello)

Il testo del secondo comma dell'art. 345 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'art. 92 ».

Art. 26.

(Improcedibilità dell'appello)

Il testo dell'art. 348 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio:

1) Se l'appellante non si è costituito fino alla prima udienza davanti all'istruttore, o nella medesima non comparisce benchè si sia anteriormente costituito.

Tuttavia, qualora risulta o appare probabile l'esistenza di un impedimento dell'appellante, l'istruttore può, con ordinanza non impugnabile, rinviare la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non comparisce, o se, comparendo, non giustifica la mancata presentazione all'udienza precedente, l'appello è dichiarato improcedibile.

2) Se l'appellante, dopo essersi costituito, non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza, salvo che l'istruttore, per giustificati motivi, gli conceda una dilazione, rinviando l'udienza ».

Art. 27.

(Provvedimenti dell'istruttore d'appello)

Il testo del secondo comma dell'art. 350 è sostituito dal seguente:

« Dichiara l'inammissibilità dell'appello o l'improcedibilità di esso ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'art. 187 terzo comma ».

Nel testo dell'ultimo comma dell'art. 350 sono soppresse le parole « nei casi ivi previsti ».

Il quarto comma dell'art. 351 è soppresso.

Art. 28.

(Rimessione al primo giudice)

Nel testo del primo comma dell'art. 353 del codice di procedura civile dopo le parole « la giurisdizione negata dal primo giudice » sono aggiunte le parole « ovvero se conferma una sentenza non definitiva, o riformandola non definisce l'intero giudizio ».

Nel testo del primo comma dell'art. 354 del codice di procedura civile tra le parole « il giudice d'appello » e quelle « non può rimettere » sono inserite le parole « anche se dispone mezzi di prova ».

L'art. 356 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 29.

(Reclamo avverso le ordinanze dell'istruttore d'appello)

Il testo dell'art. 357 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello ovvero l'estinzione del procedimento d'appello possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone nelle forme stabilite dal terzo comma dell'art. 178.

« Le ordinanze dell'istruttore diverse da quelle previste nel comma precedente, e quelle del presidente del collegio sull'esecuzione provvisoria, possono essere portate all'esame del collegio nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 178.

« Il collegio provvede con sentenza; se però si tratta di questioni relative all'esecuzione provvisoria, provvede con ordinanza non impugnabile ».

Art. 30.

(Ricorribilità delle sentenze. Difetto di motivazione)

Il testo dell'art. 360 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto dagli ultimi due commi del presente articolo, tutte le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

« Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

« Le pronuncie contenute nella sentenza con le quali, senza definire il giudizio, si decidono questioni relative all'istruzione della causa o questioni pregiudiziali attinenti al processo diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono impugnabili soltanto dopo la sentenza che pone termine all'intero giudizio, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di questa.

« Se però prima della sentenza che pone termine all'intero giudizio sia stata emessa, con la stessa sentenza o con altra successiva, una pronuncia immediatamente impugnabile a norma del primo comma e questa sia impugnata, l'impugnazione già differita a norma del comma precedente dev'essere proposta, a pena di decadenza, nello stesso processo, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale contro detta pronuncia ».

L'art. 361 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 31.

(Sospensione dell'esecuzione)

Il testo dell'art. 373 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

« L'istanza si propone con ricorso al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sè o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata personalmente o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione ».

Art. 32.

(Ricorso per cassazione nelle controversie individuali del lavoro)

Il primo comma dell'art. 454 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 33.

(Procedimenti esecutivi)

Il testo del secondo comma dell'art. 488 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il creditore può depositare copia autentica del titolo esecutivo non spedita in forma esecutiva, ma ha l'obbligo di depositare, ad ogni richiesta del giudice, la copia spedita in forma esecutiva, ovvero l'originale, se trattasi dei titoli e degli atti indicati nel n. 2 dell'art. 474 ».

Il testo dell'art. 494 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore. Può altresì evitare il pignoramento di cose depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi, e chiedendo che essa sia assoggettata al pignoramento ».

Art. 34.

(*Piccola espropriazione mobiliare*)

Al testo dell'art. 525 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi le lire cinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'art. 529 ».

Al testo dell'art. 530 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita: altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 525 ».

Art. 35.

(*Disciplina dei sequestri*)

Tra il secondo e il terzo comma del testo dell'art. 672 del codice di procedura civile è inserito il comma seguente:

« Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro dev'essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge ».

Il testo dell'ultimo comma dello stesso art. 672 è sostituito dal seguente:

« Il giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre universalità di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, nei quali può provvedere con decreto motivato ».

Il testo del primo comma dell'art. 677 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonchè la comunicazione di cui all'art. 608 primo comma ».

Il testo del primo comma dell'art. 678 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti il pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel qual caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza ».

Tra il primo e il secondo comma del testo dello stesso art. 678 è inserito il comma seguente:

« Si applica l'art. 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione ».

Art. 36.

(*Disposizioni per i procedimenti in camera di consiglio*)

Dopo l'art. 742 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 742-*bis* (*Ambito di applicazione degli articoli precedenti*). — Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorchè non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone ».

Art 37.

(*Abrogazione di norme incompatibili*)

Oltre i casi di abrogazione espressamente dichiarata negli articoli precedenti, sono abrogate altresì le disposizioni del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e delle relative norme di attuazione approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che siano incompatibili con quelle del presente decreto legislativo.

Art. 38.

(*Data di attuazione e delega al Governo per le norme complementari*).

Il presente decreto legislativo avrà esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949.

Il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni complementari, transitorie e d'attuazione del presente decreto legislativo, nonchè quelle di coordinamento col codice di procedura civile e con le altre leggi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 130. — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 50 — (4106640) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.